

N. 965

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TURINI, MARRI, PELLICINI, MANTICA,
PONTONE, MANFROI, WILDE, BALDINI, BOSI, PERA e
MONTELEONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1996

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
recante legge-quadro sulle aree protette

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Sono passati ormai cinque anni dall'approvazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette, che ha introdotto nel nostro ordinamento criteri generali per l'istituzione dei parchi nazionali e sul loro funzionamento, contemporaneamente istituendone sei nuovi. Ebbene, a cinque anni dall'approvazione della legge che li istituiva solo alcuni tra i parchi previsti sono stati effettivamente costituiti; altri sono in via di costituzione, mentre alcuni di essi, ed in particolare il parco dell'arcipelago toscano, sono in fase di stallo per i duri contrasti che hanno visto popolazioni e amministrazioni di comuni che ricadono nell'area del parco opporsi con grande decisione alla sua istituzione.

Gli ambientalisti tradizionali - questa strana categoria di persone che si attribuisce competenze mai provate da alcuno in materia ambientale, solo perchè il proprio interesse o talvolta l'indicazione di un partito li ha spinti ad iscriversi ad una associazione - sostengono in modo apodittico che dai parchi derivano benefici, anche economici, per le popolazioni interessate. Tali popolazioni però non sono affatto convinte della veridicità dell'affermazione; spesso considerano che i benefici diretti previsti dalla norma non siano sufficienti ad equilibrare gli svantaggi, ed insistono nel non voler accettare la forma di parco prevista dalla legge n. 394 del 1991; a nostro modo di vedere, almeno nel caso del parco dell'arcipelago toscano essi fanno bene.

In effetti la legge n. 394 del 1991 prefigura un parco illuministicamente definito e deciso, calato dall'infinita sapienza dei supremi reggitori della cosa pubblica sulle realtà locali, che non hanno, in pratica, la possibilità di partecipare alle decisioni, e neanche quella di opporsi efficacemente ad

atti che ne condizionano assai pesantemente il futuro individuale e di comunità.

In effetti, istituzione della comunità del parco e la stessa partecipazione di alcuni amministratori locali all'organo di gestione del parco, all'interno del quale essi costituiscono una minoranza, non è un vero ristoro del pesante condizionamento del futuro che il parco eserciterà a tempo indeterminato. Lampante dimostrazione della veridicità di quanto diciamo è costituita dalla decisione recentemente assunta dal Ministro dell'ambiente, il quale ha voluto la definitiva costituzione del parco dell'arcipelago toscano nel tentativo di risolvere in via di fatto il problema, cioè forzando la legge fino ad arrivare ad assegnare agli amministratori degli enti locali la maggioranza nell'organo di gestione del parco stesso.

Tale scappatoia è chiaramente inaccettabile e dimostra una volta di più la necessità di intervenire sulla legge n. 394 del 1991, apportandovi una serie di modifiche significative e qualificanti.

* * *

Il disegno di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione, onorevoli senatori, non tende a modificare radicalmente la legge n. 394 del 1991, che può ritenersi nell'insoddisfacente panorama legislativo italiano una legge tutto sommato accettabile; il nostro disegno di legge vuole emendare e correggere quel testo, mantenendone l'impianto complessivo ma correggendone, al tempo stesso, gli errori che ormai nessuno disconosce essere tali.

E così i parchi vengono qualificati a soggetti che devono essere in grado di giustificare e sostenere attraverso la loro attività ed i proventi che ne derivano la loro esistenza, senza porre lo Stato nella necessità di elargire consistenti contributi economici

destinati a restare non solo senza frutto, ma ad essere dilapidati in iniziative spesso futili e talvolta irresponsabili, come la storia recente anche di alcuni grandi parchi storici ci insegna. È questa una novità che va nel senso dello Stato «leggero» e della diminuzione degli aggravii sul bilancio.

Ugualmente significative sono le modifiche che vengono apportate alla composizione ed alla organizzazione interna degli organi del parco. Nel consiglio direttivo viene aumentato il numero di rappresentanti delle amministrazioni locali fino a far di essi la componente maggioritaria e dalla quale deve essere estratto il vicepresidente; ma si prevede anche di riqualificare la presenza degli altri soggetti, richiedendone una caratura personale maggiormente significativa di quanto oggi sia previsto; nella comunità del parco viene fortemente rafforzato il ruolo dei sindaci. Anche lo stesso comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 viene rafforzato dalla presenza di tre sindaci eletti tra tutti quelli dei comuni interessati, garantendo che la tutela degli interessi locali avvenga non solo a cura della regione, così come prevede l'attuale stesura della legge, ma tramite appunto la presenza dei rappresentanti delle popolazioni direttamente interessate. Ma riteniamo che la modifica di maggiore interesse sia quella prevista per il comma 9 dell'articolo 9, che introduce l'obbligo che lo statuto del parco preveda la possibilità per le popolazioni interessate di intervenire sulle decisioni del direttivo «mediante procedura referendaria facilmente attivabile». Riteniamo che sia questo lo strumento decisivo per garantire che le popolazioni interessate dall'istituzione del parco non vengano private del diritto

ad intervenire sul loro futuro e ad esserne protagoniste.

Occorre una inversione di tendenza perchè i parchi e le zone protette in genere servano a preservare ambienti e fauna, ma anche le culture, le tradizioni, le abitudini di vita di chi ci abita, in vista di uno sviluppo armonico secondo attività sostenibili. Agricoltura, allevamenti, pesca, tagli del bosco, un certo tipo di esercizio venatorio di selezione possono, caso per caso e zona per zona, essere non solo accettabili, ma addirittura migliorare i risultati di una gestione moderna e senza complessi. Il concetto di parco, dove nulla si tocca, dove la natura è ingessata, dove le attività umane vengono sospese appartiene a regole ottocentesche che la scienza ha ormai condannato. L'idea stessa del parco, come luogo fisicamente isolato dagli agenti atmosferici, dall'inquinamento, dalle epidemie delle piante e degli animali selvatici, appartiene ai sogni degli ambientalisti della domenica.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra attenzione, se approvato, potrà risolvere i problemi che hanno sostanzialmente impedito, fino ad oggi, l'effettiva costituzione di nuovi parchi nazionali. La miglior dimostrazione della sua necessità è data dal fatto che il Ministro dell'ambiente ha pubblicamente dichiarato di aver dovuto rinviare la definizione del consiglio direttivo del parco dell'arcipelago toscano per poter inserire un numero di amministratori locali superiore a quello previsto dalla legge. Una sollecita approvazione del disegno di legge che ci onoriamo di presentarvi potrà, invece, risolvere tali problemi evitando al Governo di incorrere in comportamenti illegittimi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «quale ci è stato tramandato.»;

b) al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonchè gli interventi umani che vi siano stati realizzati nella logica dello sviluppo ambientalmente sostenibile.»;

c) al comma 3, lettera b, le parole «anche mediante la» sono sostituite dalle seguenti: «caratterizzata dalla»;

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. La gestione delle aree protette deve essere caratterizzata dall'equilibrio economico tra le entrate e le uscite; le contribuzioni ordinarie dello Stato e di altri soggetti pubblici per il loro funzionamento ordinario cessano entro il quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-*ter*. Persone fisiche e giuridiche possono contribuire alle necessità della gestione delle aree protette; i contributi versati a tale scopo sono sottoposti al trattamento fiscale di cui all'articolo 37 della presente legge».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola «alterati» è sostituita dalla seguente: «caratterizzati», e la parola: «l'intervento » è sostituita dalla seguente: «la garanzia»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 8 sono aggiunte le seguenti parole: «, previo parere favorevole del Governo e delle competenti Commissioni parlamentari».

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Alle riunioni del Comitato partecipano i presidenti o gli assessori delegati delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta della quale si discute e tre sindaci eletti con voto limitato dai sindaci di tutti i comuni il cui territorio sia compreso anche parzialmente nell'area stessa. Alla costituzione del Comitato provvede, con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri.»;

b) al comma 2 dopo le parole «naturali ed ambientali» sono aggiunte le seguenti: «culturali ed umani».

Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sono premesse le seguenti parole: «fino al termine di cui all'articolo 1, comma 5-bis,»;

b) al comma 1, lettera d), sono premesse le seguenti parole: «fino al termine di cui all'articolo 1, comma 5-bis».

Art. 5.

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, entro i termini di cui all'articolo 1, comma 5-bis».

Art. 6.

1. All'articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «di concerto con il Ministro della marina mercantile» sono soppresse;

b) al comma 3, dopo le parole: «con provvedimento motivato» sono aggiunte le seguenti: «del Ministro dell'ambiente, sentito il sindaco del comune interessato».

Art. 7.

1. All'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «sentita la regione» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti la regione ed i comuni interessati.»;

b) al comma 2 le parole: «sentita la regione» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti la regione ed i comuni interessati.»;

c) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sentiti i comuni interessati».

Art. 8.

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, e col gradimento della maggioranza dei sindaci dei comuni interessati.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da quattordici membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le ragioni interessate, scelti tra i rappresentanti della Comunità del parco, tra docenti universitari di ruolo nelle facoltà di scienze naturali, economia e commercio o giurisprudenza, tra altri soggetti, riconosciuti esperti in materia naturalistico-am-

bientale per chiara fama, e tra dirigenti generali dello Stato, secondo le seguenti modalità:

a) sette su designazione della Comunità del parco, di cui non meno di quattro sindaci dei comuni che ne fanno parte, eletti con voto limitato;

b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

d) uno, su designazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.»;

c) al comma 6, dopo le parole «un vicepresidente» sono inserite le seguenti: «scelto tra i membri del consiglio direttivo di cui al comma 1, lettera a),»;

d) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto deve comunque garantire alle popolazioni residenti nel parco la possibilità di intervenire sulle decisioni assunte dal consiglio direttivo o, per quanto di competenza, dal Presidente, mediante procedura referendaria facilmente attivabile.»;

e) al comma 12 le parole «possono essere confermati una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «non possono essere confermati»;

f) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «operando nei limiti del bilancio».

Art. 9.

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole «e un Vice Presidente» sono inserite le seguenti: «eletti a maggioranza semplice tra i sindaci che ne fanno parte».

Art. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) individuazione del piano economico comprendente la valorizzazione delle attività da svolgere e la provenienza delle relative risorse».

Art. 11.

1. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: «proposta di alienazione» sono inserite le seguenti: «tale termine non può essere in nessun modo prorogato; con la sua scadenza senza che sia attivata la procedura di intervento per l'esercizio del diritto di prelazione, l'ente rinuncia all'esercizio di detto diritto».

Art. 12.

1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le lettere *a*) e *b*) del comma 1 sono abrogate e la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) i finanziamenti provenienti dallo Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici, destinati a specifici progetti o interventi;»

Art. 13.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «di concerto con il Ministro della marina mercantile e» sono soppresse.

Art. 14.

1. All'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «di concerto con il Ministro della marina mercantile» sono soppresse;

b) al comma 3, lettera a): sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «La pesca è ammessa esclusivamente da parte dei residenti nei comuni interessati, che utilizzano tecnologie già in uso alla data del 31 dicembre 1995 e non proibite da leggi nazionali o regionali, e nella misura massima totale di pescato corrispondente a quella media per gli anni 1993, 1994 e 1995. Al fine dell'applicazione della norma contenuta nel presente articolo, ai residenti sono equiparati i non residenti che siano in possesso di autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto competente, su richiesta di uno dei sindaci dei comuni interessati.»;

c) al comma 3, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non autorizzate dal soggetto gestore»;

d) al comma 6 le parole «con decreto del Ministro della marina mercantile» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro delle finanze».

Art. 15.

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata dal Ministro dell'ambiente».

Art. 16.

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) l'istituzione di procedure referendarie facilmente attivabili da parte delle popolazioni e dalle amministrazioni comunali interessate;

e-ter) l'autonomia finanziaria e l'auto-sufficienza economica del parco dopo i primi cinque anni dalla sua istituzione.».

Art. 17.

1. All'articolo 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis L'organismo di gestione del parco regionale deve essere formato in modo tale da prevedere che almeno la metà dei suoi membri sia costituita da rappresentanti dei comuni il cui territorio è compreso nell'area del parco regionale».

Art. 18.

1. All'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per i primi cinque anni dalla sua istituzione.»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali contributi devoluti al parco da persone fisiche o giuridiche subiscono il trattamento fiscale di cui all'articolo 37 della presente legge».

Art. 19.

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: «comma 3,» sono aggiunte le seguenti: «per i primi cinque anni dall'istituzione di ciascun parco regionale».

Art. 20.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la loro legislazione alle modifiche apportate alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dalla presente legge. Entro lo stesso termine gli Enti parco adeguano alle stesse prescrizioni i propri statuti.

Art. 21.

1. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la parola «provvedono», sono inserite le seguenti: «d'intesa con i comuni interessati, e».

Art. 22.

1. Le donazioni effettuate a favore dei Parchi nazionali da persone fisiche o giuridiche sono totalmente esenti da qualunque gravame o imposizione fiscale, e il loro importo può essere detratto dal reddito imponibile del donatore. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono emanate le disposizioni necessarie all'armonizzazione della presente disposizione con il complesso della normativa vigente.